

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **TAMBRONI ARMAROLI, RUSSO Arcangelo, DE MARZI, SAMMARTINO e FARABEGOLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 AGOSTO 1973

Proroga della legge 18 marzo 1968, n. 294, concernente la determinazione dei premi dovuti all'INAIL dagli artigiani senza dipendenti

ONOREVOLI SENATORI. — Com'è noto, con la legge 18 marzo 1968, n. 294, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 4 aprile successivo, fu determinato che, per la durata di un triennio a partire dal 1° gennaio 1968, la misura dei premi dovuti all'INAIL dai titolari di imprese artigiane, iscritti all'albo di cui alla legge 25 luglio 1956, n. 860, senza dipendenti, venisse ridotta del 30 per cento.

Tale provvedimento si rese necessario per la constatata necessità di far in modo che anche nei confronti delle piccolissime aziende venissero rese realmente applicabili e quindi operanti le norme del testo unico antinfortunistico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, che in pratica si era rilevato finanziariamente troppo oneroso per imprese di così scarsa capacità economica.

Detti benefici, si ricorderà egualmente, con legge del 18 dicembre 1970, n. 1034 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 323 del 23 dicembre 1970), che convertiva in legge il de-

creto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, vennero prorogati per il triennio 1971-1973.

L'agevolazione in questione è, quindi, prossima a scadere con grave pregiudizio di un così vasto settore produttivo, la fragilità della cui economia non necessita certo di essere ulteriormente posta in evidenza.

Per cui, perdurando le ragioni ed i motivi che a suo tempo giustificarono l'emanazione della normativa surricordata, propongo che ne siano nuovamente prorogati gli effetti ancora per un triennio.

Il che sarà un valido riconoscimento delle obiettive difficoltà nelle quali versa una larga parte del settore artigiano e sarà, nel contempo, una dimostrazione della volontà di attuare quella adeguata politica che nei confronti dell'artigianato è stata enunciata ripetutamente dai responsabili dei pubblici poteri.

Certi che gli onorevoli senatori vorranno onorare il presente disegno di legge con una sollecita adesione, si ringrazia.

**DISEGNO DI LEGGE**  
—*Articolo unico.*

Le disposizioni di cui all'articolo unico della legge 18 marzo 1968, n. 294, prorogate con l'articolo 30 dal decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, sono ulteriormente prorogate per il triennio 1974-1976.